

REGOLAMENTO DELLA NAZIONE LEGA NORD ROMAGNA

approvato dal Consiglio Nazionale del 6 settembre 2015

Art. 1 - Scopo

La Nazione, in quanto aderente al Movimento confederato della Lega Nord, altresì definito "Movimento", deve operare secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti del Movimento e secondo le direttive del Consiglio Federale.

I tesserati della Nazione, in quanto tesserati del Movimento, devono essere rispettosi di quanto previsto dallo Statuto e di Regolamenti del Movimento.

La Nazione ha competenza nel proprio ambito territoriale.

La Nazione, con delibera del Consiglio Nazionale, si può strutturare in delegazioni territoriali chiamate Sezione Provinciale, Sezione di Circoscrizione e Sezione Comunale, ognuna con le proprie competenze stabilite dai rispettivi Regolamenti.

Art. 2 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese, ad eccezione del mese di Agosto, su convocazione del Segretario Nazionale.

Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti oppure per disposizione del Consiglio Nazionale o del Segretario Nazionale. In caso di inottemperanza, il Segretario Federale provvede attraverso un proprio Commissario ad acta che convocherà e presiederà la riunione.

L'avviso di convocazione deve essere esposto nei locali della Sede della Nazione, con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore sulla data di convocazione e, contestualmente, inviato ai suoi componenti, e alla Segreteria Federale. Dell'avvenuto invio della convocazione deve essere data prova certa.

Nel caso il Segretario Provinciale non possa partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale può delegare il proprio Vice Segretario purchè sia componente con diritto di voto del Consiglio Direttivo Provinciale.

In caso di rinnovo di un Segretario Provinciale, il neoeletto subentra automaticamente ed immediatamente. La surroga dovrà essere verbalizzata in occasione della prima riunione del Consiglio Nazionale.

Il voto del Consiglio Nazionale, contrario ad una proposta del Segretario non comporta le dimissioni del Segretario.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale può assistere, con diritto di parola, il Segretario Federale, anche a mezzo di un suo delegato. La partecipazione è ammessa anche al Responsabile Organizzativo Nazionale ed al Responsabile degli Enti Locali Nazionale.

Il Segretario Nazionale può nominare Responsabili cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Regolamento, scegliendoli anche tra i Soci Sostenitori iscritti nella Provincia.

Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale può estendere la partecipazione

alle proprie riunioni, anche ad altri appartenenti al Movimento, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Nazionale.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere elettivo, indirizzate al Consiglio Nazionale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Nazionale, nel corso della prima riunione successiva, procede alla surroga del Consigliere dimissionario con il primo dei candidati non risultati eletti.

Il membro del Consiglio Nazionale che, senza giustificato motivo, risulta assente a 3 (tre) riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale.

Le dimissioni contemporanee di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Nazionale, comportano la convocazione, entro 90 (novanta) giorni, del Congresso. I poteri e le competenze del Consiglio e del Segretario vengono, per questo periodo, assunte da un Commissario nominato dal Segretario Federale e ratificato dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Nazionale può essere altresì sciolto per decisione motivata del Consiglio Federale. La delibera di scioglimento dovrà contenere la nomina di un Commissario. Entro 90 (novanta) giorni dallo scioglimento, salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, si dovrà convocare il Congresso Nazionale.

In caso di impedimento permanente, dimissioni o decesso del Segretario, il Consiglio Nazionale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Segretario, salvo decisione diversa dell'organo superiore, contenuta nella delibera di commissariamento. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Segretario sono svolte dal Commissario nominato dal Segretario Federale e ratificate dal Consiglio Federale.

Art. 3 – Mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei componenti assegnati al Consiglio Nazionale, senza computare a tal fine il Segretario.

La mozione deve essere inviata al Segretario Nazionale e al Segretario Federale.

Viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre (30) trenta giorni dalla sua presentazione.

Il Segretario partecipa alla votazione e viene computato ai fini della maggioranza.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Nazionale e alla nomina, da parte del Consiglio Federale, di un Commissario che dovrà convocare il Congresso entro un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Art. 4 – Il Responsabile Organizzativo

Il Responsabile Organizzativo, viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario ed è scelto tra i S.O.M. della Nazione che abbiano maturato una anzianità di militanza prevista per le cariche a livello nazionale.

Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario.

È membro, con diritto di parola, del Consiglio Nazionale e, in ogni modo, è esclusa qualsiasi funzione di indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno della Sezione.

Cura la stesura del verbale delle sedute del Consiglio stesso e la sua trascrizione sul libro vidimato della Sezione Nazionale. Provvede all'invio alla Segreteria Federale, entro 5 (cinque) giorni dall'evento, della copia del verbale delle sedute del Consiglio Nazionale dove devono essere puntualmente registrate le eventuali modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Nazionale e le nomine o le revocazioni dei responsabili di settore.

I Suoi compiti sono:

- Promuovere ed organizzare annualmente una festa Nazionale;
- Coordinare le sezioni territoriali di livello immediatamente inferiore, al fine di evitare sovrapposizioni di feste e comizi;
- Assistere le Sezioni territoriali di livello immediatamente inferiore;
- Collaborare con le Sezioni di livello immediatamente inferiore, per la soluzione delle problematiche organizzative, anche in occasione di campagne elettorali o referendarie;
- Verificare che le Sezioni di livello immediatamente inferiore abbiano il materiale necessario in caso di iniziative programmate dagli organi superiori o dalla stessa Segreteria Nazionale;
- Verificare la corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e, nel caso, darne comunicazione al Segretario Nazionale o all'Organo superiore.

Art. 5 – Il Responsabile degli Enti Locali

Il Responsabile degli Enti Locali, viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario Nazionale ed è scelto tra i S.O.M. della Nazione.

Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario.

È membro, con diritto di parola, del Consiglio Nazionale.

Le sue competenze sono:

- Conservare gli elenchi dei nominativi degli esponenti della Lega Nord eletti o nominati negli Organi istituzionali;
- Verificare la pratica attuazione delle disposizioni del Segretario Nazionale;
- Promuovere le iniziative politiche del Movimento presso gli eletti nelle istituzioni, sia quando costituiscono forza di opposizione sia quando sono forza di maggioranza;
- Convocare, almeno una volta ogni due mesi, i Responsabili degli Enti Locali Provinciali, per concordare l'attuazione delle direttive politiche, individuando le necessarie iniziative comuni, relazionando, entro 5 (cinque) giorni dalla riunione, al Segretario Nazionale;
- Coordinare le proposte politiche di interesse Nazionale dei Sindaci e dei Capigruppo Consiliari.

Art. 6 – Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Presidente è votato dai componenti del Collegio all'interno del Collegio stesso.

Il Collegio è convocato, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, e presieduto dal Presidente del Collegio.

Il Collegio vota a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'esito del ricorso deve essere inviato dal Presidente al ricorrente, al Segretario della delegazione territoriale responsabile della tenuta del Libro Soci, alla Segreteria Nazionale e alla Segreteria Federale.

In caso di assenza del Collegio dei Probiviri le competenze sono demandate al Collegio Disciplinare e di Garanzia.

Art. 7 – Disposizioni finali

La durata in carica degli Organi della Nazione, potrà essere prorogata su delibera del Consiglio Federale sino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, in caso di consultazioni elettorali o in casi di assoluta necessità.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto Federale, allo Statuto della Nazione e al Regolamento Federale.